



# Luoghi di lavoro Normativa / Requisiti 2026

Certifico S.r.l. IT | Rev. 3.0 2026

## Update Rev. 3.0 del 22 Maggio 2026

- [Legge 13 dicembre 2024 n. 203 – Modifica art. 65 Dlgs 81/2008](#)
- [Aggiunto Schema 4 - Deroga utilizzo Locali di lavoro sotterranei o semisotterranei di cui Art. 65 D.Lgs. 81/2008](#)
- [Esclusione classificazione industrie insalubri - Art. 14 comma 3 Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19](#)
- [Aggiunto schema Schema 7 - Esclusione classificazione industrie insalubri](#)
- [Inserite nuove Linee guida INAIL:](#)

Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata (2024)

Prevenzione e protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente (2024)

- [Aggiornate norme tecniche:](#)

- UNI EN ISO 7730:2026
- UNI EN 16798-3:2025

## Sommaro

1.	Premessa.....	3
2.	Il D.Lgs. 81/2008 .....	3
3.	Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro .....	10
4.	Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro .....	27
5.	Lavorazioni insalubri .....	30
6.	Industrie insalubri .....	33
7.	Linee guida microclima e illuminazione/altro.....	41
8.	Interpelli.....	46
9.	Norme tecniche .....	49
10.	Giurisprudenza .....	51
11.	Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali .....	52
12.	Altri Documenti .....	52
13.	Barriere architettoniche .....	53
14.	Normativa e Documenti di approfondimento.....	55

## 1. Premessa

Il presente Documento, illustra i requisiti dei luoghi di lavoro, a partire dalla legislazione salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle industrie insalubri di cui al D.M. 5 Settembre 1994, e quanto riportato da Interpelli, Sentenze, Norme tecniche, Linee guida / altro.

I requisiti dei luoghi di lavoro sono trattati nel D.Lgs. 81/2008 al Titolo II (Artt. da 62 a 68), e per il microclima al Titolo VIII Art. 180, e devono essere conformi a quanto prescritto nell'All. IV.

## 2. Il D.Lgs. 81/2008

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, dedica il Titolo II ai luoghi di lavoro. In particolare, l'art. 62, comma 1, li identifica come quelli "destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Da questa definizione, con il comma 2, rimangono esclusi i mezzi di trasporto (considerati macchinari e rientranti nella nozione di attrezzatura di lavoro), i cantieri temporanei o mobili (trattati al Titolo IV)

...

Titolo II  
LUOGHI DI LAVORO


Capo I Disposizioni generali

### Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:


- a) ai mezzi di trasporto;
  - b) ai cantieri temporanei o mobili;
  - c) alle industrie estrattive;
  - d) ai pescherecci.
- d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.



Schema 1 - Art. 62 TUS

**Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza**

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.




Schema 2 - Art. 63 TUS

**Art. 64. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.



Schema 3 - Art. 64 TUS

**Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei**

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (1)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'[allegato IV](#), in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. (2) (4) (5)
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo.  
Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo. (3) (4) (5) (6) (7)

**Note**

- (1) Il [Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203](#) - *Definisce luogo di lavoro sotterraneo: "locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno"*.
- (2) *Comma sostituito dall'Art. 1 comma 1 lett. e) della [Legge 13 dicembre 2024 n. 203](#) - Disposizioni in materia di lavoro*
- (3) *Comma sostituito dall'Art. 1 comma 1 lett. e) della [Legge 13 dicembre 2024 n. 203](#) - Disposizioni in materia di lavoro*
- (4) *[Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024](#) - [Legge 13 dicembre 2024 n. 203](#) recante *Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni**
- (5) *[Nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025](#) - *Locali sotterranei o semisotterranei**
- (6) *[Nota INL n. 4867 del 29 maggio 2025](#) - *Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro**
- (7) *[Nota INL n. 5945 dell'08 luglio 2025](#) - [Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008](#). *Controlli**


La comunicazione dell'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall'[art. 65](#), co 3, del [d.lgs. n. 81/2008](#), può essere **presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione**. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, **30 giorni prima dell'effettivo utilizzo**, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'[allegato IV](#), in quanto applicabili.

**Inoltre, dovrà essere allegata anche l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale, inerente a:**

- conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- agibilità dei locali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d'Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d'Igiene Pubblica);
- rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
  - sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;

- sussistenza delle condizioni di salubrità dell'aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
- sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);




(\*) Dovranno essere garantite condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima adeguate.

Schema 4 - Deroga utilizzo Locali di lavoro sotterranei o semisotterranei di cui Art. 65 D.Lgs. 81/2008

Art. 7 Definizioni D.lgs 101/2020

86 bis) «**luogo di lavoro sotterraneo**»: ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno; (punto introdotto dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203).



Schema 5 – Definizione di luogo di lavoro sotterraneo

D.Lgs. 81/2008

...

Titolo II

LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali

**Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento**

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

**Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio** (1)

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. (2)

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.

Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

## 1.7 Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

## 2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.

2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile

6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

6.1.2. È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3.

6.1.3. È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

6.2. Dormitori temporanei:

6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente allegato.

6.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

6.3. Acqua:

6.3.1. per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

6.4. Acquai e latrine:

6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquai e di latrina.

6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

6.5. Stalle e concimaie:

6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'organo di vigilanza può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:

6.6.1. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

6.6.2. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la

cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..

*NOTA*

*(1) [Circolare MLPS 9 dicembre 2010, n. 42](#) - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.*

*(2) [Accordo CSR n. 55 del 7 febbraio 2013](#) - Procedura operativa Valutazione rischi igiene impianti trattamento aria*


#### 4. Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Il [Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101](#) recepimento della [Direttiva 2013/59/Euratom](#), prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon (\*), concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.

(\*) Il Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 è stato adottato con il [DPCM 11 gennaio 2024](#), pubblicato nella GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10.

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano:

- alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei (N)
- negli stabilimenti termali,
- nei luoghi di lavoro seminterrati o al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell'art.11 del [D.lgs 101/2020](#)), oppure
- se svolti in "specifici luoghi di lavoro" da individuare nell'ambito di quanto previsto dal [Piano Nazionale di Azione Radon \(Art. 10\)](#).




Schema 6 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Le Regioni e le Province autonome entro due anni (ovvero entro il 21.02.2026) dall'adozione del Piano e sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici in esso contenuti individuano le aree prioritarie.

Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 [D.lgs 101/2020](#) l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

- a) dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
- b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);  
 d) dall'inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).  
 Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l'esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione di cui all'articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.



Schema 7 - Tempistica completamento *misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria*

**Esposizione al radon nei luoghi di lavoro / Sez II**[D.lgs 101/2020](#)

Art. 16 Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

- a) luoghi di lavoro sotterranei; (N)
- b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;
- c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10 (N1);
- d) stabilimenti termali.

(N)

*Art. 7 Definizioni / (Nuova definizione di luogo di lavoro sotterraneo / ndr)*

*86 bis) «luogo di lavoro sotterraneo»: ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;*

*(punto introdotto dal [Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203](#)).*

(N1)

*Il [D.lgs 101/2020](#), all'articolo 16, comma 1, lettera a) indica i luoghi di lavoro sotterranei oggetto dell'obbligo di misurazione e considerato che per luogo di lavoro sotterraneo si intende "locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno", lo stesso decreto all'articolo 16, comma 1, lettera c) nel campo di applicazione considera "specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon". Inoltre l'allegato III del medesimo decreto ai punti 3 e 4 indica la necessità di identificare sia le "tipologie di luoghi di lavoro", che le "attività lavorative" a maggior rischio dal punto di vista del radon.*

Di seguito si riporta un primo elenco delle "specifiche tipologie di luoghi di lavoro" alle quali si applica quanto previsto dal [D.lgs 101/2020](#), articoli 17 e 18.

Tabella - Specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 16, c.1, lettera c)

Specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 16, c.1, lettera c)	
1.	Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta
2.	Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)
3.	Centrali idroelettriche

Inoltre, ai fini di una corretta individuazione dei punti di misura, per l'applicazione degli obblighi per l'esercente di cui all'articolo 17 e a integrazione delle modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon, di cui all'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, si riportano alcuni criteri per l'individuazione dei punti di misura.

Tabella - Criteri per l'individuazione dei punti di misura

Criteri per l'individuazione dei punti di misura	
Luoghi di lavoro esentati dalla misurazione	locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi
	locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno

## 5. Lavorazioni insalubri

### [R.D. 27 Luglio 1934 N. 1265](#)

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.  
GU 9 agosto 1934, n. 186, S.O. (1)(2)

Capo III - Delle lavorazioni insalubri.

216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da euro 20,66 a 206,58. (N)

(N) La sanzione amministrativa è stata introdotta, in sostituzione dell'ammenda, dall'articolo 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), che ha anche elevato gli importi delle sanzioni. Le sanzioni sono state convertite in euro nel rispetto delle indicazioni del D,lgs 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, 433.

217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Un'industria è individuata come "insalubre" dal Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio.

Il [DM 5/09/1994](#) suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le [industrie di I^ classe e quelle di II^ classe](#).

[Le classi sono definite in base:](#)

- alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito),
- ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti),
- oltre che al tipo di attività industriali.

Un' industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

L'interessato deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l'industria sulla base dell'elenco di cui al [DM 5/09/1994](#).

**Inoltre, deve dimostrare, con particolare riferimento sia alla classificazione sopra detta che all'ubicazione dell'impianto, nell'abitato o meno, tutte le cautele utilizzate per minimizzare od annullare gli impatti sulla salute pubblica.**

A titolo esemplificativo, dell'industria da attivare deve essere prodotta la descrizione:

- della produzione specifica e la potenzialità mensile o annua;
- dei quantitativi, delle materie prime impiegate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti;
- del ciclo tecnologico con le relative apparecchiature e la durata e frequenza delle operazioni;
- per ogni ciclo tecnologico degli scarichi esistenti, continui, intermittenti, di emergenza di qualsiasi tipo (fumi, gas, polveri, esalazioni, reflui liquidi rifiuti solidi) in qualità, quantità e frequenza e/o i motivi delle cause di insalubrità (radiazioni, rumori pericolo di scoppi e/o incendi ecc); per i rifiuti solidi e reflui liquidi indicazione delle modalità di sversamenti e la destinazione; per gli scarichi di emergenza indicazione della qualità e quantità delle sostanze emesse e le modalità e destinazione dello scarico;
- delle speciali cautele adottate (impianti di abbattimento, impianti di depurazione, sistemi di intervento, dispositivi ecc.) e/o i nuovi metodi introdotti tali che l'esercizio dell'impianto non rechi danno alla salute del vicinato.


Chiunque intende attivare una lavorazione insalubre, compresa nel relativo elenco di cui al [DM 5/09/1994](#), dovrà presentare, al Comune (SUAP), almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'attività, avviso nel rispetto dell'art. 216 del [RD 27/07/1934 n. 1265](#), utilizzando l'apposita modulistica e corredata degli allegati previsti, che ben evidenzia alcuni aspetti quali il tipo di attività da svolgere, la classificazione di insalubrità dell'attività (1<sup>^</sup> o 2<sup>^</sup> classe), le tecnologie che verranno applicate a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il rispetto della normativa in materia edilizia nonché la localizzazione della ditta stessa, ricordando la necessità del rispetto della compatibilità urbanistica dell'insediamento.

L'attivazione di industrie insalubri é subordinata al rilascio di [due ordini di autorizzazioni](#):

- sanitaria
- ambientale

#### [Art. 14 comma 3 Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19](#)

3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del [testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e del [decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, **escluse** dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).



Schema 8 - Esclusione classificazione industrie insalubri

## 6. Industrie insalubri

[D.M. 5 Settembre 1994](#)

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

(GU n.220 del 20.9.1994 SO n. 129)

...

### **ALLEGATO**

#### Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

##### A) Sostanze chimiche

##### Fasi interessate dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito
10. Acido formico - produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico - produzione
12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico - produzione
14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione
18. Acqua ragia - produzione
19. Acrilamide - produzione, impiego
20. Allumina - produzione, impiego, deposito
21. Alluminio - produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
23. Amine - produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca - produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica - produzione
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti - produzione, impiego
33. Argento - produzione
34. Arsenico e composti - produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego
36. Berillio e composti - produzione, impiego
37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito
38. Bromo - produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini - produzione

40. Cadmio e composti - produzione, impiego
41. Calcio ossido - produzione
42. Calcio carburo - produzione
43. Calcio cianamide - produzione
44. Calcio nitrato - produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego
46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato - produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito
52. Cloriti - produzione
53. Cloro - produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina - produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti - produzione, impiego
57. Cromo e composti - produzione, impiego
58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego
66. Fluoro - produzione, impiego, deposito
67. Fosforo - produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
69. Furfurolo - produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
71. Gesso - produzione
72. Glicerina - produzione
73. Glucosio - produzione
74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito
76. Iodio - produzione
77. Ipocloriti, conc. C1 attivo 10% - produzione
78. Isonitrili - produzione, impiego
79. Magnesio - produzione, impiego
80. Manganese e composti - produzione, impiego
81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti - produzione, impiego
83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito
86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli - produzione, impiego, deposito

92. Osmio e composti - produzione, impiego
  93. Piombo e composti - produzione, impiego
  94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito
  95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito
  96. Potassio - produzione, impiego, deposito
  97. Potassio idrossido - produzione
  98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito
  99. Rame - produzione, metallurgia
  100. Silicio - produzione
  101. Sodio - produzione, impiego, deposito
  102. Sodio carbonato - produzione
  103. Sodio idrossido - produzione
  104. Sodio solfuro - produzione
  105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
  106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
  107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, deposito
  108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) - produzione, impiego, deposito
  109. Stagno - produzione
  110. Tallio e composti - produzione, impiego
  111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito
  112. Titanio biossido - produzione
  113. Vanadio e composti - produzione, impiego
  114. Zinco e composti - produzione, impiego
  115. Zolfo - produzione, impiego, deposito
  116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito
- B) Prodotti e materiali
1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
  2. Accumulatori - produzione
  3. Acetati di olio di flemma - produzione
  4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione
  5. Aggressivi chimici - produzione, deposito
  6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas
  7. Alcoli - produzione
  8. Aldeidi - produzione
  9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego
  10. Amido e destrina - produzione
  11. Antibiotici - produzione
  12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione
  13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione
  14. Benzina (vedi idrocarburi)
  15. Bozzoli - lavorazione, impiego
  16. Budella - lavorazione, impiego, deposito
  17. Calce - produzione
  18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti
  19. Canapa - trattamento, lavorazione
  20. Carbone animale - produzione
  21. Carbone attivo - produzione
  22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione
  23. Carte e cartoni - produzione, recupero
  24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico

## 7. Linee guida microclima e illuminazione/altro



### [Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata \(2024\)](#)

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l'Inail Direzione regionale Campania e il LEAS dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il terzo dei sei.

INAIL 2024



### [Prevenzione e protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente \(2024\)](#)

L'attuale sistema di radioprotezione, regolato dal decreto legislativo 101/2020 e smi, indica le disposizioni per proteggere dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro.

Il presente fact-sheet richiama le caratteristiche principali relativamente alla natura di questo inquinante e ai suoi effetti sanitari; quindi, descrive in modo sintetico i principali aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro di interesse (tenuto conto anche di quanto introdotto dal Piano Nazionale d'Azione per il Radon) alla prevenzione e alla protezione dell'esposizione al radon dei lavoratori secondo il dettato normativo.

INAIL 2024



### [La valutazione della qualità dell'aria nei luoghi di lavoro - INAIL 2023](#)

La qualità dell'aria in un luogo di lavoro rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera.

Inoltre, se non adeguatamente controllata, essa può determinare condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività. Quest'ultimo aspetto si manifesta sia sotto forma di un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell'esecuzione del compito. La valutazione della qualità dell'aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell'aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall'esterno.

INAIL 2023



### [Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro – INAIL 2022](#)

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l'Inail - Dr Campania e il LEAS dell'Università Federico II.

Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il secondo e si riferisce alla tematica "valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro".

INAIL 2022



### [Valutare il rischio di caduta in piano – INAIL 2021](#)

La pubblicazione scaturisce dal progetto RAS (Ricercare e applicare la sicurezza) promosso da Inail/Direzione regionale Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II.

Obiettivo del progetto è la realizzazione, per la comunità tecnica, di una serie di manuali operativi sulle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro per la divulgazione dei risultati di studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.

INAIL 2021



### [Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non - Manuale operativo INAIL, 2021](#)

Nel presente manuale si vogliono dare elementi per la progettazione dei nuovi ambienti di lavoro e delle modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, che vada oltre il mero rispetto dei limiti acustici e consideri i contesti culturali e funzionali degli spazi regolamentati.

INAIL 2021



### [Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate](#)

La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l'analisi dell'impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell'organizzazione delle pause.

I materiali sono stati raccolti in un unico documento che consente di disporre di una guida pratica e di facile consultazione per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi.

INAIL 2022



### [La valutazione del microclima](#)

Il rischio microclima nei luoghi di lavoro viene trattato nel titolo VIII e nell'allegato IV del titolo II del [D.lgs. 81/2008](#). Le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio non sono indicate in uno specifico Capo del testo di legge.

INAIL 2018



### [Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro campionamento e analisi](#)

Linee Guida, ad uso interno Inail, mirate alla definizione di uno standard tecnico-operativo di riferimento sul territorio nazionale per il monitoraggio microbiologico ambientale, l'unificazione dei criteri di lettura dei campioni (piastre) e di interpretazione dei risultati ottenuti e la creazione di banche-dati omogenee sugli agenti biologici negli ambienti di lavoro.

La pubblicazione viene divulgata all'esterno dell'Inail come contributo e stimolo allo scambio di esperienze tra gli operatori del settore.

INAIL 2010



### [Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 177/2011](#)

Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità.

INAIL 2013

### [Linee guida microclima e illuminazione](#)

Documento elaborato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province autonome, in collaborazione con l'Ispesl, su requisiti, standard, indicazioni operative e progettuali dei luoghi di lavoro, in materia di microclima, aerazione e illuminazione.

ISPESL 2006

## 8. Interpelli

### Interpello n. 4/2013 del 2 maggio 2013

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

[Art. 12, D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni](#) – risposta al quesito relativo ai "servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1, e allegato IV del [D.lgs. 81/2008](#)).

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell'Allegato IV. Il punto 1.13.1.1 dell'Allegato IV prevede che: nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 dell'Allegato IV recita: i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

#### Re\_

Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori

### Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

[Art. 12, D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni](#) – risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito "se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un'azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l'informazione, la formazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all'antincendio. Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l'abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro." Il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma. Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".

Re\_

La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del [D.lgs. 81/2008](#).

### Interpello n.5 del 24 giugno 2015

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

[Art. 12, D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 65 del D.lgs. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.](#)

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del [D.lgs. 81/2008](#).

In particolare l'istante rappresenta che: "il decreto legislativo n. 81/2008 prevede, all'art.65, commi 2 e 3 che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale".

Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.

Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art 65 del [D.lgs. 81/2008](#).

In particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2".

Re\_

Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi", presuppone il rispetto del [D.lgs. 81/2008](#) e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, [D.lgs. 81/2008](#)).

Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

## **14. Normativa e Documenti di approfondimento**

[Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list](#)

[Microclima ambienti moderati: EN ISO 7730](#)

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

[Check list Luoghi di lavoro: TUS Titolo II Allegato IV](#)

[Piano della viabilità aziendale](#)

[D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177](#)

[Indagine sui servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - INAIL](#)

[Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 \(Permit-required confined spaces\)](#)

[DVR & Procedure Spazi confinati](#)

[UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello](#)

[Pavimenti industriali: UNI 11146:2005](#)

[Banchine di carico - Sicurezza zona carico/scarico](#)

[Linee di indirizzo edifici lavorativi](#)

[Valutazione del rischio ambienti freddi](#)

[Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi](#)

**Fonti**

Varie

**Collegati**[Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list](#)[Microclima ambienti moderati: EN ISO 7730](#)[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)[Check list Luoghi di lavoro: TUS Titolo II Allegato IV](#)[Piano della viabilità aziendale](#)[D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177](#)[Indagine sui servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - INAIL](#)[Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 \(Permit-required confined spaces\)](#)[DVR & Procedure Spazi confinati](#)[UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello](#)[Pavimenti industriali: UNI 11146:2005](#)[Banchine di carico - Sicurezza zona carico/scarico](#)[Linee di indirizzo edifici lavorativi](#)[Valutazione del rischio ambienti freddi](#)[Celle frigorifere e locali a basse T - Tempi di permanenza e pause](#)[Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi](#)**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto	Autore
3.0	22.05.2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Legge 13 dicembre 2024 n. 203</a> – Modifica art. 65 Dlgs 81/2008</li> <li>- Aggiunto Schema 4 - Deroga utilizzo Locali di lavoro sotterranei o semisotterranei di cui Art. 65 D.Lgs. 81/2008</li> <li>- Esclusione classificazione industrie insalubri - Art. 14 comma 3 <a href="#">Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19</a></li> <li>- Aggiunto schema Schema 7 - Esclusione classificazione industrie insalubri</li> <li>- Inserite nuove Linee guida INAIL: <a href="#">Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata (2024)</a></li> <li><a href="#">Prevenzione e protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente (2024)</a></li> <li>Aggiornate norme tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNI EN ISO 7730:2026</li> <li>- UNI EN 16798-3:2025</li> </ul> </li> </ul>	Certifico Srl
2.0	15.03.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamenti grafici (aggiunti n. 6 schemi)</li> <li>- Inseriti link normativi <a href="http://www.tussl.it">www.tussl.it</a></li> <li>- Importi rivalutati sanzioni art. 68 TUS</li> <li>- Rinumerazione paragrafi</li> <li>- Inserito nuovo paragrafo 4 "Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro"</li> <li>- Aggiornato paragrafo 7 "Linee guida microclima e illuminazione/altro"</li> <li>- Aggiornato paragrafo 8 "Interpelli"</li> <li>- Aggiornato paragrafo 9 "Norme tecniche"</li> <li>- Aggiornato paragrafo 10 "Giurisprudenza"</li> </ul>	Certifico Srl
1.0	09.02.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Interpello n.5 del 24 giugno 2015</a></li> <li><a href="#">Linee di indirizzo edifici lavorativi</a></li> <li><a href="#">EN ISO 15743:2008 Posti lavoro ambienti freddi</a></li> <li><a href="#">Celle frigorifere e locali a basse T</a></li> <li><a href="#">Barriere architettoniche luoghi di lavoro</a></li> <li><a href="#">Circolare ML n. 102 del 07.08.1995</a></li> </ul>	Certifico Srl
0.0	11.09.2018	---	Certifico Srl

## Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2026

©Copia autorizzata Abbonati

ID 6782 | 22.05.2026

Permalink: <https://www.certifico.com/id/6782>

[Policy](#)

